

STATUTO

NOVA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERCELLI VC VIA DEGLI OLDONI
14

Numero REA: VC - 187796

Codice fiscale: 02359810021

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-04-2008 - Statuto completo	2
--	---

- STEFANO PORTALUPI Consigliere, Vice-Presidente

- GIOVANNI VELINI Consigliere.

Il signor FABIO DEGRANDI è delegato ad apportare a quest'atto ed all'allegato Statuto tutte quelle modifiche che il signor Giudice del Registro delle Imprese dovesse richiedere in sede di deposito.

- ARTICOLO 6° -

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2008.

- ARTICOLO 7° -

Per quanto non previsto da quest'atto e dallo Statuto Sociale allegato si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre Leggi vigenti in materia.

- ARTICOLO 8° -

L'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta ad Euro 1.100 (millecento).

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto, di cui ho dato lettura ai comparenti, che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciotto e minuti cinquanta.

Consta di tre fogli, scritti in parte a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia, in parte a mano da me Notaio, per dieci intere facciate e della undicesima fin qui.

F.to: DEGRANDI FABIO

F.to: PORTALUPI STEFANO

F.to: GIOVANNI VELINI

F.to: MASSIMO FRA

F.to: ARLONE FRANCESCA

F.to: GIUSEPPE TORELLI Notaio (L.S.)

Allegato "A" al N° 10638/3637 di Repertorio

STATUTO

della "NOVA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

Denominazione - sede durata

ART. 1 - Denominazione

Tra le parti è costituita la società cooperativa denominata: **NOVA COOP - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE**".

ART. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Vercelli.

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo amministrativo; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

ART. 3 - Durata -

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, per decisione dei soci.

In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

Modello societario - scopo - oggetto - prevalenza

ART. 4 - Modello societario

La cooperativa adotta il modello societario della società a responsabilità

limitata in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5 - Prevalenza

A norma dell'art. 2514 del Codice Civile si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di recuperare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 6 - Scopo e oggetto

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative, rispettando criteri di razionalità economica e di efficiente impiego di tutte le risorse disponibili e perseguendo l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini tese a concretizzare l'esigenza di ogni uomo di realizzarsi come individuo, non limitandosi a soddisfare al meglio gli interessi degli associati, ma avendo anche lo scopo di estendere i propri benefici anche al di fuori della compagine sociale attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, servizi - mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 della Legge 381/91 lettera b).

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, nei limiti consentiti dalla vigente normativa, può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa opera nei seguenti settori di attività (di inserimento lavorativo):

- * la promozione, in proprio ed in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati, di iniziative di formazione e riqualificazione professionale, rivolte in particolare al mondo giovanile, e più in generale attività di carattere culturale, convegni e manifestazioni;
- * la fornitura di servizi di segreteria, coordinamento e tutti i servizi ausiliari connessi con la preparazione, organizzazione e gestione di convegni, congressi, rinfreschi ed altre manifestazioni, nonché trascrizione, dattiloscrittura, microfilmatura e riproduzione in fotocopia di qualsiasi testo;
- * la promozione, il finanziamento e l'esecuzione di tutte le opere anche benefiche, finalizzate al recupero di patrimoni storici o artistici, nonché all'incremento, al recupero ed alla diffusione di valori culturali, religiosi, ricreativi e sportivi;
- * la costruzione e la gestione, sia in proprio che per conto di pubblici e privati, anche in concessione, di parcheggi di qualsiasi tipologia, aree di servizio, mercati, fiere, eccetera;

	* la fornitura, sia ad aziende private che ad enti pubblici, di servizi di gestione e riorganizzazione degli archivi di qualsiasi genere e specie, utilizzando a tal fine ogni tecnica di riproduzione, fotocopiatura e microfilmatura, abbinando altresì le opportune forme di informatizzazione e di gestione delle immagini di documenti su supporti magnetici, dischi ottici, eccetera; * l'effettuazione di servizi di autotrasporto per conto terzi, consegne, collegamenti, traslochi e tutte le attività ausiliarie connesse con la prestazione di tali servizi; * la partecipazione a questo scopo a gare e contrattazioni per l'aggiudicazione di convenzioni e appalti presso Enti Pubblici e Privati; * lo svolgimento di attività ortofrutticole, di giardinaggio, di progettazione, di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di aree verdi; * la prestazione di servizi di facchinaggio, pulizia, manutenzione e ristrutturazione di locali civili e industriali di ogni tipo; * la raccolta differenziata e non, il trasporto, la discarica, il riciclaggio, lo smaltimento di rifiuti solidi urbani ed assimilabili con qualsiasi tecnica, ivi compreso l'incenerimento, la produzione di composto, il riciclaggio ed il recupero a fini energetici; * la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti speciali tossici e nocivi e di rifiuti industriali in genere, nonché di rifiuti urbani pericolosi; * il noleggio, anche a "caldo", sia in forma attiva che passiva, di attrezzature e di impianti relativi alle attività predette; * la costruzione e la gestione, sia in concessione che in proprio, di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti di qualsiasi tipo e provenienza; * lo svolgimento di attività di carpenteria metallica, montaggio e saldatura di tubazioni, costruzione di impianti industriali, oleodotti, gasdotti, opere idrauliche in genere, opere idrauliche in genere, movimento terra (scavi, palificazioni), opere edili in genere, nonché controlli e collaudi distruttivi e non distruttivi, sabbiature e verniciatura industriale, consulenze tecniche attinenti alle attività di cui innanzi, attività industriale ed impiantistica nel settore elettrico ed elettrostrumentale; * la prestazione di servizi di pulizia, disinfestazione, derattizzazione, deblatizzazione e disinfezione a favore di privati, imprese ed enti pubblici; * la gestione in forma dinamica di magazzini di prodotti di aziende di ogni genere, utilizzando allo scopo ogni tipo di meccanizzazione e informatizzazione; * l'esercizio di attività commerciali e industriali mediante acquisto, locazione, contratti di gestione di aziende e di esercizi commerciali per la vendita al minuto ed all'ingrosso, affitti di azienda in genere nonché la partecipazione a consorzi e cooperative commerciali; * l'acquisto, la vendita, l'affitto e/o la permuta di immobili e/o diritti reali e immobiliari parziali in genere necessari alla svolgimento delle proprie attività; * la promozione e la realizzazione di costruzioni o ristrutturazioni immobiliari; * la gestione di centri educativi, culturali, ricreativi, sportivi per conto proprio o di altri, finalizzati alle esigenze delle diverse fasce di utenza; * la promozione e l'esercizio di attività complementari e connesse con

quanto sopra, ivi comprese la pratica di discipline sportive in genere e, in

particolare, l'escursionismo, l'alpinismo, lo sci ed il nuoto, unitamente alla promozione di attività turistiche in genere ed escursionistiche in particolare;

- * la gestione di mense aziendali, scolastiche, sociali e di ogni altro tipo;
- * l'attività di sorveglianza, custodia e portineria;
- * l'attività di costruzione, installazione, manutenzione di impianti elettrici, tecnici, idraulici e di ogni altro tipo;
- * l'attività di import-export;
- * l'attività di noleggio e/o lavaggio di biancheria di ogni genere;
- * la concessione in locazione di beni mobili e mobili registrati;
- * la fornitura di servizi di supporto alle attività di Enti Pubblici e di imprese pubbliche e privati;
- * la prestazione di servizi cimiteriali e lavorazioni lapidee.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali.

A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti, associazioni di categoria, consorzi ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, lavorative, finanziarie, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell'art. 2526 del Codice Civile.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto.

La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali. Il tutto restando rigorosamente nei limiti di quanto consentito dalla vigente legislazione.

TITOLO III

Soci

ART. 7 - Soci

Il numero dei soci è variabile ma non può essere inferiore a tre in conformità a quanto previsto dall'articolo 2522 del Codice Civile e superiore a diciannove. I soci cooperatori possono superare il numero di venti se l'attivo dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione di euro, qualora tali condizioni non fossero rispettate la cooperativa si trasformerà da società cooperativa a responsabilità limitata a società cooperativa per azioni.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

Soci lavoratori: possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possono collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci.

Soci lavoratori svantaggiati: Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della Legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Soci in prova (a norma dell'art. 2527 del Codice Civile): sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto che intendono completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza a socio di tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura

e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 14 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 15 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ai sensi del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Soci volontari: prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private, nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 del Codice Civile.

ART. 8 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se **persona fisica** - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento;

se **persona giuridica** - denominazione o ragione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono inoltre tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a miglior documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

L'Organo Amministrativo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ART. 9 - Quote

Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad Euro 150 (centocinquanta) . Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere una quota complessiva di capitale di importo pari ad Euro 150 (centocinquanta).

All'atto della sottoscrizione va effettuato il versamento di almeno il 25% della quota sottoscritta e dell'intero sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro tre mesi dall'ammissione, fatto salvo diversa delibera assembleare.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini previsti dall'Organo Amministrativo.

ART. 10 - Modalità alternative di conferimento

Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con le caratteristiche determinate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fidejussione con il versamento del corrispondente importo in denaro.

Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni in natura e crediti, in questo caso si applica quanto disposto dal quinto comma dell'art. 2464 del Codice Civile.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società.

Se viene meno la pluralità dei soci i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni successivi al venir meno di tale pluralità.

Nella società nessun socio può avere una quota il cui valore nominale superi la somma di centomila euro.

ART. 11 - Cessione delle quote

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

ART. 12 - Vincoli sulle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 13 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio. In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente, o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del Codice Civile.

ART. 14 - Recesso

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concesso approvazione alle deliberazioni riguardanti:

- a) cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- b) la fusione o la scissione;
- c) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale previsto nell'atto costitutivo;
- d) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, comma 4 del Codice Civile.

Hanno il diritto di recesso i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e in caso contrario con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 15 - Esclusione

L'Organo Amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

- 1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- 2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione nella società;
- 3. nel caso indicato all'art. 2531 del Codice Civile;

4. nei casi previsti dall'art. 2286 del Codice Civile;

5. nei casi previsti dall'art. 2288, comma 1, del Codice Civile.

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 16 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo. Gli eredi non subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

ART. 17 - Liquidazione della quota

Il rimborso della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale). La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del Codice Civile.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi dell'art. 2545 sexies del Codice Civile, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di 12 mesi.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione delle quote si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'Assemblea può deliberare, su proposta dell'Organo Amministrativo, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV

Patrimonio - capitale sociale - bilancio

ART. 18 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai

soci;

b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;

c) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegati al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

d) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo deliberato dall'Assemblea a copertura di particolari rischi, o in previsione di oneri futuri ed eventuali adempimenti previsti dalla legge, investimenti o per acquisto di proprie quote;

e) dall'eventuale fondo sopraprezzo;

f) dalle riserve per i possessori di strumenti finanziari.

Le riserve b), c), d), ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 19 - Capitale sociale

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 9, il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519, comma 2, del Codice Civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2482 bis del Codice Civile.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'Assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 20 - Bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la determinazione degli utili.

ART. 21 - Ristorni

L'Assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazione dei compensi;

- aumento gratuito del capitale sociale.

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attività del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento del pagamento di cui ai punti a) e b) dell'art. 22 del presente statuto.

ART. 22 - Destinazione utile

In presenza di un utile di esercizio si dovranno osservare le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% degli utili netti annuali;
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3%;
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato (ed eventualmente anche del sovrapprezzo), nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
- d) un'eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'art. 2514 del Codice Civile ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO V

Organi sociali

ART. 23 - Sistema di amministrazione

Il sistema di amministrazione adottato dalla cooperativa prevede i seguenti organi:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;
- c) Collegio Sindacale.

CAPITOLO I

Assemblea

ART. 24 - Definizione

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 25 - Modalità di convocazione

Le Assemblee sono tenute presso la sede sociale, salvo diversa deliberazione dell'organo amministrativo, purché in Italia.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e viene convocata ogni qualvolta ricorrono i casi previsti dallo statuto e dalla legge.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima convocazione.

ART. 26 - Competenze e quorum costitutivi e deliberativi

Spetta all'Assemblea:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'Assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti su cui uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa abbiano fatto richiesta.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum: l'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50% + 1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione, l'Assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.

Nei casi in cui l'Assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, si applicano i quorum di seguito previsti: l'Assemblea, sia in prima convocazione che in seconda, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del 50% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

ART. 27 - Diritto di voto

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni.

Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Il voto plurimo è disciplinato come segue.

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano più voti, in relazione all'ammontare della quota sottoscritta. In particolare, a tali soci viene attribuito un voto ogni 150 Euro di capitale sottoscritto, fino ad un massimo di cinque voti.

Se i soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese o di talune fasi di esse il diritto di voto è attribuito in ragione della partecipazione allo scambio mutualistico. Nessuna categoria di soci può esprimere più del decimo dei voti in ciascuna Assemblea generale. In ogni caso, ad essi non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale ai sensi dell'art. 2538 del Codice Civile.

ART. 28 - Deleghe di voto e modalità di finanziamento dell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci aventi diritto al voto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 5 soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 del Codice Civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano.

Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART. 29 - Assemblee separate

La cooperativa può svolgere assemblee separate.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'art. 2540 del Codice Civile.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono determinate dai regolamenti interni.

ART. 30 - Assemblee speciali

Nel caso di emissione di strumenti finanziari privi del diritto di voto, si rimanda al contenuto dell'art. 2541 del Codice Civile per la disciplina delle assemblee speciali di categoria.

CAPITOLO II

Amministrazione

ART. 31 - Composizione

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio

di Amministrazione composto da un numero di soci da tre a sette. All'atto della nomina l'Assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente e un vice presidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

ART. 32 - Competenze

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta all'Organo Amministrativo (a titolo meramente esemplificativo):

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con istituti di credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare, scontare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui essa aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;

- fare elezioni di domicilio;

- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore, se nominato;

- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'Organo Amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

L'Organo Amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione, indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Il Direttore, se nominato, partecipa di diritto, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi dall'art. 2386 del Codice Civile.

ART. 33 – Disciplina del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in assenza o impedimento il Vice Presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale, se nominato, con deliberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e in sua assenza, dal Vice Presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni possono altresì essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto ai sensi dell'art. 2475, comma 4, del Codice Civile.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori o il direttore, oppure

loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 34 – Poteri di rappresentanza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al Presidente:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinare i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'amministratore delegato se previsto.

CAPO III

Collegio sindacale

ART. 35 – Composizione

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 del Codice Civile, nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, la quale ne determina il compenso e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto a norma di legge. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

ART. 36 – Compiti del collegio sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile

adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione, indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero Collegio Sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro tenuto a norma di legge.

ART. 37 – Modalità di elezione del collegio sindacale

La nomina del collegio sindacale è determinata dall'Assemblea sulla base delle maggioranze previste dal presente statuto.

ART. 38 – Controllo contabile

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 39 – Controllo dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'art. 2476 del Codice Civile.

TITOLO VI

Scioglimento – insolvenza – liquidazione

ART. 40 – Scioglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea.

ART. 41 – Modalità di liquidazione

In caso di scioglimento della cooperativa, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 42 - Insolvenza

In caso d'insolvenza, qualora la cooperativa svolga un'attività commerciale, deve ritenersi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa.

ART. 43 – Modificazioni dell'atto costitutivo

Alle deliberazioni che importano modificazione dell'atto costitutivo si applica l'art. 2436 del Codice Civile. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo VI, capo I, sezione V del Codice Civile.

TITOLO VIII

Disposizioni generali

ART. 44

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa

sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 45

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART . 46

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

ART. 47

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del TITOLO VI "Delle società cooperative" del vigente Codice Civile, quelle relative alla disciplina delle s.r.l. e le leggi speciali sulla Cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

F.to: DEGRANDI FABIO

F.to: PORTALUPI STEFANO

F.to: GIOVANNI VELINI

F.to: MASSIMO FRA

F.to: ARLONE FRANCESCA

F.to: GIUSEPPE TORELLI (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso del Registro Imprese.

Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vercelli in data 7 aprile 2008 al numero 1712 Serie 1T, per Euro 324 (trecentoventiquattro).

Vercelli, lì otto aprile duemilaotto.

F.to: GIUSEPPE TORELLI Notaio (FIRMA DIGITALE)